



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 131 DEL 26/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI TERRENI PRIVATI

IL SINDACO

Premesso che:

– periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;

- nel territorio comunale esistono terreni, aree verdi e spazi di proprietà privata verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;

- esistono altresì terreni, aree verdi e spazi di proprietà privata lasciati in stato di abbandono che evidenziano effettivo degrado e divengono nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimore stabili di ratti, serpi e insetti, costituendo anche pericolo di innesco di incendi;

CONSIDERATO che le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere o sminuire l'immagine della cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale;

DATO ATTO CHE risulta necessario intervenire al fine di prevenire, contrastare comportamenti, anche omissivi che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e sostanzialmente della qualità della vita civile cittadina;

RITENUTO utile ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private che si trovano nelle situazioni

indicate di abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni.

VALUTATA l'opportunità, nelle more che la Regione Calabria - Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione adotti provvedimenti e/o avvisi pubblici in ordine alla prevenzioni incendi, di disporre l'obbligatorietà di accorgimenti e/o attività finalizzati a prevenire o ridurre il triste fenomeno degli incendi estivi;

VALUTATA la necessità di ribadire e sollecitare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

VISTA la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale 22.12.2017 n° 51 "Norme di attuazione della Legge 21.11.2000 n° 353";

VISTO il d.lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del d.lgs. n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO Il d.lgs. 03.04.2006 n° 152 "Testo unico in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 205/2010;

VISTO il regolamento riguardante le aree verdi del Comune di Diamante;

VISTI gli arti. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e **fino al 30 settembre**, salve le eventuali deroghe che dovesse prevedere l'Organo Regionale con propri successivi provvedimenti, nel territorio di questo Comune è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con erba secca;
- nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose

retrostanti;

- di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- di generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno con decorrenza immediata ed entro e non oltre 10 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno con decorrenza immediata, ed entro e non oltre 10 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art.4

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo Unico in Materia Ambientale", così come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 205/2010 è sempre vietato l'abbruciamento dei residui vegetali, quali: paglia, sfalci, potature, foglie ed altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio a cura e spese dei singoli produttori.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo permanente, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, hanno l'obbligo permanente, di lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione **da euro 159,00 a euro 639,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.

La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992;

2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del D.L.vo n.152/2006;

3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo di vigenza dell'ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

4. Nel caso di combustione sul campo dei residui vegetali sarà sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 256 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

L' abbandono dei residui vegetali, come di qualsiasi altro rifiuto sul suolo ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, viene sanzionato ai sensi dell'art. 255. comma 1, del predetto Decreto Legislativo.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Vigili del Fuoco tel. 115 Corpo
Forestale dello Stato tel. 1515
Vigili Urbani tel. 0985 5510
Arma Carabinieri tel. 112
Questura tel. 113
Ufficio tecnico settore Manutentivo tel. 0985 5453

DISPONE

che la presente venga:

- resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune, affissione all'Albo Pretorio e a mezzo di appositi manifesti murali;
- trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, alla Provincia di Cosenza, all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato, al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Settore Manutentivo.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando di Polizia Municipale, oltre agli altri Organi della Forza Pubblica, è invitato ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze. Di dare atto che per motivi di urgenza non si dà rituale avvio al procedimento.

Santa Maria del Cedro lì, 26/05/2020

IL SINDACO
Avv. Ugo Vetere
F.to